

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

DELEGA

per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclopeditone di Fiemme tratti Cavalese - Piera di Tesero e Tesero - Ziano di Fiemme, interventi realizzati con finanziamento sul Fondo strategico territoriale ex art. 9, comma 2 quinquies della L.P. 16.06.2006, n. 3 e s.m. e del "Progetto per l'Avisio" come da deliberazione Giunta provinciale n. 1961/2018. Opera C-84.

dalla

- **Provincia Autonoma di Trento**, nella persona del _____, autorizzato alla sottoscrizione con determinazione di ____ n. _____. di data ____ 2020,

alla

- **Comunità territoriale della Val di Fiemme**, nella persona del Presidente _____, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio della Comunità territoriale della Val di Fiemme n. ____ del _____. 2020

Premesse:

in data 24 maggio 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per lo Sviluppo Locale e la Coesione Territoriale della Comunità territoriale della Val di Fiemme a completamento dell'iter previsto per l'approvazione degli accordi ex art. 9 comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Il suddetto accordo sottoscritto da tutte le parti coinvolte ivi inclusa la Provincia autonoma di Trento è stato pubblicato sul BUR della Regione Trentino Alto Adige il 31 maggio 2018 n. 22.

Con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 di data 28.07.2017 era stato approvato, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.p. 3/2006 e art. 65 del T.U. ordinamento dei comuni, lo schema di accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della val di Fiemme, tra la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità territoriale della Val di Fiemme ed i Comuni della Val di Fiemme.

La Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta n. 1752 di data 27.10.2017 ha approvato l'accordo di programma menzionato.

L'Accordo di Programma è stato successivamente perfezionato con decreto del Presidente della Comunità della Valle di Fiemme n. 5 di data 24.05.2018 e pubblicato in data 31 maggio 2018.

La progettazione e la costruzione da parte della Comunità territoriale della Val di Fiemme della pista ciclopedonale di Fiemme nei tratti Cavalese - Piera di Tesero e Tesero - Ziano di Fiemme (Opera C-84), previsto nell'Allegato A) dell'Accordo di Programma in argomento, trattandosi di tratti di piste ciclabili di interesse provinciale, sono subordinate all'inserimento degli interventi negli strumenti di programmazione provinciale, nonché al conferimento delle relative deleghe da parte della competente struttura provinciale o all'adozione di altri strumenti idonei previsti dalla legge.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 602 di data 10 maggio 2019 è stato approvato il Documento di Programmazione settoriale (DPS 2019-2021) in materia di Infrastrutture e Trasporti – Sezioni Infrastrutture statali e provinciali – Infrastrutture ciclopedonali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n.1682 di data 31 ottobre 2019 è stato approvato il primo aggiornamento del suddetto DPS. Nell'ambito del DPS, come da ultimo aggiornato, è prevista la programmazione dell'intervento denominato: "C-84 pista ciclopedonale di Fiemme nei tratti Cavalese - Piera di Tesero e Tesero - Ziano di Fiemme" da realizzarsi senza oneri per la Provincia autonoma di Trento, a parte i finanziamenti già menzionati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente schema di delega si intendono disciplinare le attività di progettazione e realizzazione dei suddetti interventi in argomento, ovvero i tratti della pista ciclopedonale fra Cavalese e Piera di Tesero e fra Tesero e Ziano di Fiemme, che sono da considerare come percorsi ciclopedonali di interesse provinciale, così come precisato nello strumento DPS 2019-2021, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 602 di data 10 maggio 2019 e s.m. e come previsto all'art. 3 comma 2 e seguenti dell'Accordo di Programma citato in precedenza.

Il suddetto Accordo di Programma prevede all'art. 3 comma 2, che la realizzazione dei tratti delle piste ciclopedonali siano realizzate a cura dell'Ente competente alla realizzazione dello stesso come individuato nell'allegato A) all'accordo di programma e quindi alla Comunità territoriale della Val di Fiemme subordinatamente, come previsto, all'inserimento dell'opera negli strumenti programmatori della Provincia (in questo caso il DPS approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 602/202/2019 e s.m.) e all'assunzione di un provvedimento di delega che autorizza la Comunità anche ad operare nei tratti di proprietà/competenza provinciale.

Infatti trattandosi di due tratti di pista ciclopedonale anche di interesse provinciale, si rende necessario attivare la delega per la progettazione e la realizzazione delle opere in

argomento, con la quale la Provincia autonoma di Trento attribuisce alla Comunità territoriale della Val di Fiemme le seguenti attività per quanto di propria competenza:

1) Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", alla COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME di seguito denominata "Ente delegato", le seguenti attività:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex-preliminare), definitiva ed esecutiva con redazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.;
- approvazione del progetto e delle relative varianti;
- direzione lavori;
- adozione di tutti gli atti inerenti la realizzazione dei lavori;
- espletamento delle procedure espropriative;
- affidamento ed esecuzione dei lavori in appalto ed in economia;
- ogni altra attività connessa con la realizzazione dei lavori;
- rilascio ed approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

relativamente ai lavori inerenti - Interventi sulla pista ciclo pedonale di Fiemme per i tratti Cavalese - Piera di Tesero e Tesero - Ziano di Fiemme (opera n. C-84).

2) Le spese derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dei lavori oggetto della presente delega, di cui al punto 1), sono totalmente a carico dell' Ente delegato. La Provincia è esonerata quindi dal sostenere qualsiasi onere derivante dalle competenze delegate.

3) Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare la Provincia. La Provincia individua nel Dirigente del proprio Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, di seguito denominato "Dirigente provinciale referente" il referente per i rapporti con l'Ente delegato.

4) Le attività oggetto della delega devono essere eseguite o affidate a terzi dall'Ente delegato, prioritariamente secondo le prescrizioni contenute nella determinazione di conferimento della delega ed, inoltre, secondo le indicazioni che in fase progettuale ed esecutiva saranno impartite dal Dirigente provinciale referente, ferme restando in capo all'Ente delegato le proprie responsabilità.

5) L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente, in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega, che lo stesso opera in virtù della delega che gli è stata conferita, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e s.m., dalla Provincia.

- 6) Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.
- 7) La predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, viene effettuata dall'Ente delegato nel rispetto delle istruzioni che gli verranno impartite dal Dirigente provinciale referente.
- 8) L'Ente delegato ha facoltà di affidare a progettisti esterni, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori e le attività ad essa connesse, nel pieno rispetto della normativa vigente e relative circolari attuative.
- 9) L'Ente delegato che si avvalga della facoltà di affidare a professionisti esterni la progettazione parziale o totale dell'opera, deve applicare la normativa vigente.
- 10) La progettazione tecnica e la realizzazione dell'infrastruttura ciclo pedonale dovrà rispettare gli standard normativi e quelli tecnici in uso sulla rete ciclo pedonale della Provincia per i percorsi di interesse provinciale, salvo motivate deroghe dovute ad esempio alle esigenze connesse agli attraversamenti dei centri abitati o quanto altro necessario nei casi di uso promiscuo tra veicoli a motori e biciclette, ecc.
- 11) L'Ente delegato è tenuto ad ottenere, in ordine ai progetti predisposti, le eventuali autorizzazioni e i pareri previsti dalle leggi vigenti.
- 12) Spetta all'Ente delegato l'espletamento delle attività preordinate all'acquisizione della disponibilità delle aree o degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della delega.
- 13) L'Ente delegato si obbliga a porre in essere gli adempimenti necessari affinché la titolarità o la disponibilità delle aree o degli immobili di cui al precedente punto, sia costituita in capo alla Provincia per le parti, individuate nelle apposite planimetrie condivise, che saranno direttamente gestite dalla stessa Provincia.
- 14) La Provincia vigilerà affinché le attività delegate siano svolte con la necessaria diligenza e tempestività, senza che per il fatto di tale sorveglianza l'Ente delegato resti sollevato, in tutto o in parte, dalla responsabilità propria della stazione appaltante per la regolare progettazione dei predetti lavori e da quella per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.
- 15) Il Dirigente provinciale referente o i funzionari dallo stesso incaricati, hanno facoltà di eseguire verifiche e sopralluoghi a cura e spese della Provincia; pertanto, l'Ente

delegato si obbliga a consentire in qualunque momento l'accesso ai cantieri e alle zone dei lavori ai soggetti di cui sopra e ad esigere eguale consenso dalle Imprese esecutrici dei lavori stessi.

- 16) Eventuali varianti al progetto esecutivo sono approvate dagli organi competenti dell'Ente delegato ai sensi delle vigenti disposizioni normative, acquisendo, ove necessario, il parere dell'organo consultivo ed il benestare tecnico da parte della Provincia tramite il Dirigente provinciale referente.
- 17) Riguardo alle attività oggetto della delega, l'Ente delegato assume nei confronti della Provincia le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli della stazione appaltante.
- 18) L'Ente delegato è tenuto a portare a compimento l'opera, la cui realizzazione costituisce oggetto della presente delega, entro n. 48 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento.
- 19) Tale termine può essere prorogato con atto motivato del Dirigente provinciale referente in relazione alle proroghe che siano state legittimamente e motivatamente concesse dall'Ente delegato al progettista dell'opera e/o alla ditta/e affidataria dei lavori di realizzazione della stessa; a tal fine l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente delle proroghe che intende disporre ed altrettanto tempestivamente lo stesso Dirigente si pronuncerà in merito.
- 20) La decorrenza del termine di cui sopra potrà inoltre essere sospesa nei casi in cui siano state legittimamente e motivatamente disposte sospensioni della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, per cause indipendenti dall'Ente delegato, per il tempo coincidente con quello della sospensione, previo assenso espresso con atto motivato del Dirigente provinciale referente; a tal fine, l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al predetto Dirigente della necessità della sospensione. Le sospensioni disposte in via d'urgenza dall'Ente delegato dovranno in ogni caso essere comunicate entro dieci giorni alla Provincia, per l'adozione del conseguente atto di assenso.
- 21) A prescindere dalle circostanze di cui ai precedenti punti, la Provincia può concedere motivatamente all'Ente delegato una proroga di tali termini, soltanto qualora non si versi nell'ipotesi di risoluzione della delega per inadempimento.

- 22) La Provincia non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato, con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nelle attività costituenti l'oggetto della delega.
- 23) L'Ente delegato terrà sollevato ed indenne la Provincia da ogni controversia che possa derivare da contestazioni con il progettista in ordine alla progettazione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega.
- 24) Dopo l'effettuazione e l'approvazione del collaudo e/o degli eventuali certificati di regolare esecuzione da parte dell'Ente delegato, lo stesso procederà alla consegna alla Provincia dell'opera realizzata ; l'operazione verrà documentata in apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente delegato o da persona dallo stesso designata e dal Dirigente provinciale referente o da persona dallo stesso designata.
- 25) La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta dal Dirigente del Servizio di merito con propria determinazione, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti ed agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti, anche quando, a giudizio insindacabile della Provincia, l'Ente delegato, per negligenza ed imperizia, comprometta in qualunque fase la tempestiva e buona riuscita della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega, ovvero quando, per i medesimi motivi, non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti al punto 18).
- 26) Le controversie relative alla interpretazione delle clausole concernenti la presente delega che potranno sorgere tra la Provincia e l'Ente delegato, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dalla Provincia, uno dall'Ente delegato ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Trento.

Letto e sottoscritto digitalmente,

Per la Provincia autonoma di Trento

Per la Comunità Territoriale della Val di Fiemme